

Proposta di Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) e sulle modalità di raccordo di detto Organismo con gli altri organismi di controllo di cui all'art. 5 della l.r. 28 settembre 2018, n. 13

Sommario

Art. 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2. POTERI DEL PRESIDENTE.....	3
Art. 3. NOMINA DEL SEGRETARIO	3
Art. 4. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO.....	3
Art. 5. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI	4
Art. 6. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI.....	4
Art. 7. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI.....	5
Art. 8. PIANIFICAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ.....	
Art. 9. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA.....	
Art. 10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
Art. 11. SEGNALAZIONI ANONIME	
Art. 12 ATTIVITÀ ISPETTIVE.....	7
Art. 13. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E UTILIZZO DELLE RISORSE	7
Art. 14. RINUNCIA DEL COMPONENTE	8
Art. 15. MODALITÀ DI RACCORDO TRA L'ORGANISMO E GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO	8
Art. 16. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	8
Art. 17. ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente testo (di seguito “Regolamento”), redatto ai sensi dell’art. 6, comma 2, l.r. 13/2018, è stato approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti, al fine di regolamentare l’organizzazione e il funzionamento dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo - ORAC (d’ora in poi “Organismo”) e disciplinare le modalità di raccordo tra l’Organismo e gli altri organismi di controllo previsti dall’art. 5 l.r. 13/2018.

1.2 L’Organismo ha sede presso Palazzo Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 Milano.

1.3 L’Organismo adotta un proprio Codice di Condotta.

1.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano le disposizioni della l.r. 13/2018.

Art. 2. POTERI DEL PRESIDENTE

2.1 Il Presidente dell’Organismo è nominato dal Consiglio regionale, su designazione della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 13/2018.

2.2 Il Presidente convoca le riunioni dell’Organismo, fissando l’ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2.3 Il Presidente sovrintende all’attività istruttoria e riferisce all’Organismo per le conseguenti delibere; dà istruzioni sul funzionamento degli uffici e direttive per il loro coordinamento.

2.4 Il Presidente sottoscrive le comunicazioni dell’Organismo, in nome e per conto del medesimo.

2.5 Il Presidente rappresenta l’Organismo nei confronti degli organi di Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 l.r. n. 30/2006 e dei terzi, compresi gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione e sottoscrive tutte le comunicazioni dell’Organismo.

2.6 In caso di assenza o impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente sono esercitati dal componente più anziano d’età. In caso di impedimento duraturo, il Presidente informa il Presidente della Giunta regionale che può provvedere ad attivare la procedura finalizzata alla sostituzione, ai sensi di legge.

Art. 3. NOMINA DEL SEGRETARIO

3.1 L’Organismo nomina il Segretario tra uno dei Componenti.

3.2 Il Segretario redige i verbali delle sedute, avvalendosi del supporto del personale assegnato all’Organismo. I verbali e la documentazione relativa all’attività dell’Organismo sono conservati presso la sede dello stesso.

Art. 4. CONVOCAZIONE DELL’ORGANISMO

4.1 L’Organismo si riunisce su convocazione del Presidente contenente l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione è inviata per iscritto ai Componenti - a mezzo posta elettronica - almeno due giorni o, in caso di urgenza, un giorno prima della data fissata per la riunione. È facoltà di ciascun Componente chiedere al Presidente, con congruo anticipo ed in forma scritta, l’inserimento di uno o più argomenti all’ordine del giorno.

4.2 La convocazione è indirizzata anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, che ha diritto di partecipare alle sedute senza diritto di voto.

4.3 L'Organismo approva semestralmente il calendario delle riunioni, che hanno, di norma, cadenza settimanale. Il Presidente, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, può disporre la convocazione dell'Organismo anche su richiesta di un Componente, del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti di Regione Lombardia, del Presidente dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale.

4.4 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del comma 1, partecipino tutti i Componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

4.5 Alle riunioni, qualora la trattazione di specifici argomenti lo richieda, possono essere invitati a partecipare soggetti esterni, la cui presenza è circoscritta alla loro audizione e al confronto con gli stessi. Il Presidente ricorda ai soggetti esterni gli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti in relazione alle questioni trattate. In ogni caso, i soggetti esterni non possono assistere alle discussioni e alle deliberazioni dell'Organismo.

Art. 5. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

5.1 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti. Ove non sia presente la maggioranza dei Componenti, la riunione non è valida e viene riconvocata per una data successiva.

5.2 I Componenti non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni.

5.3 In caso di impedimento alla partecipazione, il Componente deve giustificare l'assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenuta, o nel verbale della prima riunione utile successiva.

5.4 La reiterata assenza ingiustificata alle riunioni è segnalata dal Presidente al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 6. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

6.1 Le riunioni dell'Organismo si svolgono in forma riservata.

6.2 Le riunioni, ove necessario e compatibilmente con i mezzi tecnici disponibili, possono tenersi anche mediante collegamento audiovisivo, con modalità tali da assicurare l'effettiva partecipazione dei Componenti e le esigenze di riservatezza.

6.3 Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun Componente proporre un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

6.4 In casi di comprovata urgenza, ciascun Componente può chiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione, che è inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei Componenti presenti si opponga alla trattazione.

6.5 Ogni Componente ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

6.6 Il Presidente dirige i lavori, assicurando la correttezza e l'efficacia della discussione e garantendo il regolare svolgimento della riunione.

6.7 Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei Componenti, a ciascuno dei quali è attribuito un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto è palese e ogni Componente ha diritto di fare verbalizzare il proprio dissenso e le ragioni del proprio voto.

6.8 Ogni Componente deve comunicare tempestivamente al Presidente (mediante comunicazione scritta da riportare nel verbale della riunione) le situazioni che ritiene possano costituire ipotesi di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione della relativa deliberazione.

Art. 7. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

7.1 Le attività dell'Organismo sono documentate in appositi verbali.

7.2 Il verbale riporta:

- a) l'orario di apertura e chiusura della riunione;
- b) i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede;
- c) l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni;
- d) le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte.

7.3 Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dall'Organismo nella seduta successiva.

7.4 I verbali, unitamente alla documentazione di supporto, sono ordinati, raccolti e conservati agli atti dell'Organismo. L'accesso ai verbali è riservato ai Componenti.

Art. 8. PIANIFICAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

8.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 2 l.r. n.13/2018, l'Organismo approva, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il "Piano annuale delle attività" (di seguito "Piano"), tenendo conto anche degli indirizzi forniti dalla Commissione consiliare competente in materia di antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità.

8.2 Il Piano è comunicato alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

8.3 Al verificarsi di fatti sopravvenuti di particolare rilevanza o urgenza, anche a seguito di segnalazioni ricevute, l'Organismo può disporre ulteriori attività non previste nel Piano, nell'esclusivo interesse dell'integrità e della trasparenza dell'Amministrazione regionale.

8.4 L'Organismo individua, all'interno del Piano, le modalità e i termini delle attività di verifica di competenza di cui alle lett. c), d), e), g) dell'art 3, comma 1, l.r. 13/2018, nel corso del proprio mandato, identifica le funzioni, i processi coinvolti e le risorse necessarie.

8.5 Per l'esercizio delle competenze di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 3, comma 1 della l.r. n.13/2018 l' Organismo riceve:

- a) i rapporti di audit emessi a seguito degli incarichi pianificati;
- b) la Relazione al Consiglio Regionale di cui all'art. 6, comma 4, della l.r. n. 17/2014;
- c) le relazioni di monitoraggio relative alle attività degli auditors del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30/2006;
- d) il piano triennale delle attività approvato con le modalità di cui al Manuale di Audit.

Il Presidente dell'Organismo può iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti che ineriscono alla pianificazione e all'esecuzione delle attività di audit.

Art. 9. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA

9.1 L'Organismo relaziona semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla l.r. n.13/2018, in coerenza con quanto definito nel Piano.

9.2 La relazione deve contenere la descrizione:

- a) delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le criticità, le anomalie e le irregolarità riscontrate;
- b) dei pareri e delle proposte alla Giunta e agli enti del sistema regionale in ordine agli interventi correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;
- c) degli interventi correttivi attuati e delle azioni migliorative adottate dalla Giunta e dagli enti del sistema regionale, dei risultati ottenuti e della loro rispondenza alle indicazioni fornite, evidenziando l'eventuale mancata adozione delle azioni migliorative proposte dall'Organismo.

Art. 10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

10.1 L'Organismo esamina e valuta le segnalazioni pervenute e le informazioni acquisite in relazione a fatti o comportamenti che possono compromettere l'integrità o la trasparenza dell'Amministrazione regionale o degli enti del sistema regionale o nei quali possono ravvisarsi ipotesi di irregolarità o di illeciti nell'ambito del sistema regionale.

10.2. Sulle segnalazioni pervenute, l'Organismo svolge una immediata valutazione preliminare al fine di:

- a) accertare che esse rientrino nell'ambito di competenza dell'Organismo;
- b) verificare che esse siano sufficientemente circostanziate.

10.3 L'Organismo valuta discrezionalmente e in piena autonomia le segnalazioni ricevute ed i casi in cui ritiene necessario attivarsi. Ogni Componente può chiedere al Presidente di procedere all'attività istruttoria anche in relazione alle segnalazioni ritenute non idonee ad essere oggetto di istruttoria.

10.4 Il Presidente può proporre che l'attività istruttoria venga condotta da uno o più Componenti, secondo criteri di competenza professionale. Lo svolgimento dell'attività istruttoria può essere condotto mediante il supporto dei funzionari regionali o degli enti del sistema regionale, o anche con l'ausilio di soggetti esterni, nel rispetto delle norme applicabili a tutela dei segnalanti e dei soggetti coinvolti nelle verifiche. L'Organismo si attiva affinché i segnalanti non siano oggetto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati alla segnalazione. L'Organismo tutela la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10.5 Qualora l'istruttoria rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'Organismo ne chiede l'attuazione, formulando raccomandazioni e indicazioni, segnalando all'ente interessato la necessità/opportunità di adottare azioni migliorative e/o di rimuovere comportamenti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. I rilievi e le segnalazioni devono essere comunicati anche al Responsabile per la Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza dell'ente medesimo e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale.

ART. 11 SEGNALAZIONI ANONIME

11.1 Le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione o recano una sottoscrizione illeggibile, ovvero che pur apparendo riferibili ad un soggetto non consentono comunque di individuarlo con certezza, sono considerate anonime e di esse il Presidente propone l'archiviazione.

11.2 Le segnalazioni anonime, che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate, potranno essere tenute in considerazione, al fine di integrare le informazioni già in possesso dell'Organismo nell'esercizio delle attività di controllo ed, in relazione ad esse, il Presidente può proporre all'Organismo di avviare un autonomo procedimento di controllo ai sensi dell'art. 10.

Art. 12. ATTIVITÀ ISPETTIVE

12.1 Quando emergono fatti potenzialmente lesivi degli interessi della Regione o degli enti del sistema regionale, l'Organismo svolge le verifiche ispettive, finalizzate ad individuare le eventuali responsabilità disciplinari e amministrative, disposte dalla Giunta regionale o dal Segretario generale della Presidenza ai sensi dell'art.7 l.r. n.17/2014.

12.2. L'Organismo svolge le verifiche ispettive in piena autonomia, nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti interessati, e ne comunica tempestivamente l'esito alla Giunta regionale e al Segretario generale della Presidenza per l'assunzione delle iniziative di rispettiva competenza.

12.3 L'esercizio dell'attività ispettiva può essere delegato dall'Organismo a uno o più Componenti. I singoli Componenti non possono svolgere alcuna attività ispettiva di propria iniziativa.

Art. 13. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E UTILIZZO DELLE RISORSE

13.1 L'Organismo, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture della Regione e degli enti del sistema regionale. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro 15 giorni dalla richiesta, salvo il più breve termine stabilito dall'Organismo per motivate ragioni d'urgenza.

13.2 L'Organismo opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale e può avvalersi delle banche dati informatizzate disponibili presso le stesse, riguardanti le materie oggetto della propria attività di controllo.

13.3 Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo dispone di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla Giunta regionale, utilizzandole per finalità coerenti con lo svolgimento autonomo dei propri compiti.

13.4 L'Organismo, nell'esercizio dei propri compiti può procedere all'audizione e all'acquisizione di relazioni di consulenti esterni.

Art. 14. RINUNCIA DEL COMPONENTE

14.1 In caso di rinuncia all'incarico, il Componente deve darne comunicazione al Presidente, il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente della Giunta regionale per quanto di competenza.

14.2 Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal Componente più anziano d'età.

Art. 15. MODALITA' DI RACCORDO TRA L'ORGANISMO E GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO

15.1 Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'art. 30 l.r. n. 20/2018, con il Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 2 l.r. n.18/2012 e con l'Agenzia di controllo del servizio socio-sanitario lombardo di cui all'art. 11 l.r. n. 33/2009.

15.2. L'Organismo promuove la collaborazione con la Corte dei Conti e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, previe apposite intese stipulate da Regione.

15.3 L'Organismo riceve dal Difensore regionale le segnalazioni sugli interventi posti in essere e le relazioni di cui all'art. 15 l.r. n.18/2010.

15.4 Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale della Giunta regionale partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Organismo. Il raccordo tra l'Organismo e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale è, altresì, assicurato mediante:

- a) la partecipazione dell'Organismo, collegialmente o tramite uno o più Componenti designati, agli incontri richiesti o promossi dal RPCT;
- b) l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute dell'Organismo delle proposte di trattazione di argomenti urgenti o di particolare rilevanza proposti dal RPCT;
- c) la formulazione – entro il mese di novembre di ciascun anno – di proposte, suggerimenti ed orientamenti, anche alla luce degli esiti e delle attività svolte, da sottoporre all'attenzione della Giunta Regionale e del RPCT in tempo utile per l'elaborazione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza dell'anno successivo;
- d) la partecipazione del RPCT o di un suo delegato alle verifiche ispettive di cui all'art.12 del presente Regolamento;
- e) il coinvolgimento del RPCT nelle attività di coordinamento e rafforzamento della rete degli Internal Auditors degli enti del sistema regionale, anche attraverso il raccordo con la rete di RPCT del sistema regionale.

15.5 L'Organismo verifica, anche in collaborazione con uno o più degli organismi di controllo di cui al comma 1, lo stato di avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dalle competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale in riscontro ai rilievi, alle indicazioni e alle raccomandazioni elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine l'Organismo può disporre l'audizione dei direttori e dei responsabili delle strutture di cui al presente comma-

Art. 16. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e integrazioni al Regolamento sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Organismo, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.

Art. 17. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Regionale.